

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1053 del 23 settembre 2026

Approvazione dei criteri generali di riparto e di assegnazione del contributo "riserva" del 10% agli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, per l'esercizio 2026. Articolo 37, comma 2, L.R. 07/04/1998, n. 8. Deliberazione/CR n. 80 del 19/08/2026.

[Enti regionali o società a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si approvano i criteri generali di riparto e di assegnazione del contributo regionale "riserva" del dieci per cento del Fondo regionale per le spese di funzionamento per l'anno 2026 agli ESU – Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

L'art. 37, comma 3 della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" prevede che sul Fondo regionale per le spese di funzionamento degli Enti Studi Universitari - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), di cui al comma 1, lettera d) sia "costituita una riserva del 10 per cento" da ripartire ed assegnare agli ESU a cura della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi inerenti al Diritto allo Studio Universitario (DSU).

Al comma 2, l'art. 37 prevede che la Commissione consiliare competente in materia di istruzione esprima un parere in ordine ai criteri generali che presiedono all'assegnazione della suddetta riserva tra gli ESU. Per l'anno 2026 l'importo della riserva del 10% è pari ad euro 1.000.000,00.

Nel capitolo di spesa n. 071204 denominato "Spese per il funzionamento degli ESU (art. 18, L.R. n. 8/1998)", del Bilancio di previsione approvato con L.R. 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028" sussiste attualmente, per l'esercizio 2026, la disponibilità di competenza e di cassa di euro 1.000.000,00.

In continuità con gli esercizi finanziari precedenti e tenuto conto che la riserva del 10 per cento ha la finalità di garantire l'attuazione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, si propone di ripartire ed assegnare la riserva in questione, pari ad euro 1.000.000,00, in base agli stessi criteri già approvati con la DGR n. 774 dell'8 luglio 2025 "Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto. Anno Accademico 2025-2026. (L.R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1)".

Tali criteri, applicati per il riparto e l'assegnazione del 90% (euro 9.000.000,00) del Fondo regionale 2026 destinato alle spese di funzionamento degli ESU, sono i seguenti:

- numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31 gennaio 2026: peso ponderale 65%;
- numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2025: peso ponderale 10%;
- numero dei posti-alloggio erogati dagli ESU nell'Anno Accademico 2024-2025: peso ponderale 10%;
- spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2025 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, etc...): peso ponderale 15%.

Le risorse della "riserva" del dieci per cento verranno destinate dagli ESU-ARDSU di Padova, di Venezia e di Verona alle attività di funzionamento programmate per il 2026.

Con precedente Deliberazione/CR n. 80 del 19 agosto 2026 la Giunta regionale ha definito la proposta dei criteri di riparto stabiliti con il Piano regionale annuale di attuazione del DSU per l'esercizio 2026, incaricando la Segreteria della Giunta regionale di trasmetterla al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere di competenza di cui all'art. 37, comma 2 della L.R. n. 8/1998.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 9 settembre 2026, ha espresso parere favorevole n. 56 all'approvazione da parte della Giunta regionale della proposta succitata.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e istruzione dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4;

VISTA la DGR n. 219 del 9 aprile 2026;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3;

VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026;

VISTA la DGR n. 774 dell'8 luglio 2025 "Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto. Anno Accademico 2025-2026. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1)";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 459 del 4 maggio 2026 di assegnazione del contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%) degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona per l'esercizio 2026;

VISTO l'art. 37, comma 3 della L.R. 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 80 del 19 agosto 2026;

VISTO il parere della Sesta Commissione consiliare n. 56 rilasciato in data 9 settembre 2026;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i seguenti criteri di riparto e di assegnazione agli ESU - Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona della "riserva" del 10 per cento, pari ad euro 1.000.000,00 del Fondo regionale 2026 per le spese di funzionamento in base all'attuale disponibilità di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU (art. 18, L.R. n. 8/1998)":
 - a. numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31 gennaio 2026: peso ponderale 65%;
 - b. numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2025: peso ponderale 10%;
 - c. numero dei posti-alloggio erogati dagli ESU nell'Anno Accademico 2024-2025: peso ponderale 10%;
 - d. spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2025 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, etc...): peso ponderale 15%;
3. di determinare in euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2026 sul capitolo di spesa n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU (art. 18, L.R. n. 8/1998)" del Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con L.R. 10 aprile 2026, n. 4;

4. di stabilire che le risorse della “riserva” del dieci per cento verranno destinate dagli ESU-ARDSU di Padova, di Venezia e di Verona alle attività di funzionamento programmate per il 2026;
5. di dare atto che il Direttore della Direzione Formazione e istruzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.